

# INDICE

## Parte III

### Istruzione ed esercizio nelle lettere e nelle altre opere caritative di coloro che si sottoposero con profitto alla seconda prova

Proemio.....	89
Capitolo I	
Distribuzione degli alunni nei vari tipi di studi.....	89
Capitolo II	
Dimissione di coloro che nella prova biennale furono trovati poco adatti alla Società.....	90
Capitolo III	
Coloro che dopo il biennio vengono trattenuti nella seconda prova.....	94
Capitolo IV	
Coloro che dopo la seconda prova si ammettono immediatamente alla terza.....	95
Capitolo V	
Coloro che vengono annoverati fra gli scolastici della Società.....	95
Capitolo VI	
Coloro che sono destinati agli studi delle lettere o delle arti manuali.....	96
Capitolo VII	
Coloro che devono aver cura degli scolastici.....	98
Capitolo VIII	
Conservazione della salute degli scolastici.....	99
Capitolo IX	
Gli studi dei nostri scolastici.....	100
Capitolo X	
Aiuto da dare agli scolastici perché possano produrre maggior frutto nei propri studi.....	105
Capitolo XI	
Disciplina degli scolastici che abitano nelle nostre case.....	108
Capitolo XII	
Disciplina degli scolastici che stanno fuori delle nostre case.....	113
Capitolo XIII	
I candidati agli Ordini.....	115

# COSTITUZIONI

## PARTE III.

### Istruzione ed esercizio nelle lettere e nelle altre opere caritative di coloro che si sottoposero con profitto alla seconda prova

#### PROEMIO

238. Sebbene l'arte comune a tutti coloro che danno il nome a questa Società sia quella spirituale, di cui più sopra abbiamo descritto gli strumenti (184-197), tuttavia alla carità, in cui più che altrove risiede tale arte, non basta la sterile volontà, come dice l'Apostolo Giacomo: «Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: "andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi", ma non date loro il necessario per il corpo, che giova?». Pertanto, dopo aver cercato di perfezionare alquanto nella prova la volontà degli alunni perché rinneghi se stessa e non rifiuti di soffrire per la carità, bisogna pure istruirli in quelle materie di studio e in quei lavori manuali che servono per poter sovvenire il più possibile alle necessità e ai bisogni delle persone.

239. È dunque quanto mai necessario che ciascuno abbia una propria attività, in cui si impegni con alacrità e diligenza, anche perché il Signore ha detto: «Con il sudore del tuo volto mangerai il pane» (Gn 3,19), ciò che si può chiamare la legge costitutiva del genere umano caduto. E in questo modo daremo anche il buon esempio agli esterni (D.).

(D.) Chi si occupa delle divine lodi, non dovrà assolutamente restare inoperoso, ma impegnarsi nell'arte più utile, perché l'Eterno si renda propizio a lui e agli altri. Tuttavia, dato che l'uomo non può restare sempre in contemplazione di Dio come le creature celesti, i fratelli di questa Società si dovranno esercitare in qualche ministero della vita attiva, come si è detto (166-167).

240. Dovremo quindi trattare in primo luogo del modo di destinare gli alunni ai vari ministeri, poi del modo in cui dovrà essere istruito ciascuno di essi.

#### CAPITOLO I

##### Distribuzione degli alunni nei vari tipi di studi

241. Durante la seconda prova, i Superiori ai quali sono affidati i novizi, dovranno considerare le doti e gli ingegni dei singoli (D.) e notare fra sé ciò a cui ciascuno sembri più adatto. Allo stesso modo dovranno sperimentare con prudenza e definire tra sé quelli che sono entrati nel noviziato già sufficientemente istruiti nelle lettere o nelle arti.

(D.) È molto utile prevedere per tempo i ministeri a cui si possono destinare gli alunni. Infatti in questo modo si potranno formare ad essi fin da giovanissimi e farne esperienza.

242. Oltre le relazioni che tutti i Superiori incaricati devono mandare (159, 225) il secondo anno del biennio di prova di ciascun novizio, il Maestro e Superiore sotto la cui vigilanza

si trova, manderanno informazioni al Preposito diocesano da cui dipende il noviziato, e questi, aggiuntesi le sue annotazioni, ne manderà immediatamente una copia al Generale e una al Provinciale, se non è Provinciale lui stesso. Egli pure poi scriverà al Generale il suo parere sull'alunno (D.).

(D.) Il Diocesano e il Provinciale procureranno che tali informazioni siano loro mandate per tempo, affinché il Generale le abbia con le loro osservazioni prima degli ultimi due mesi del biennio.

243. Oltre le notizie che possono servire a conoscere bene i costumi e le inclinazioni degli alunni, in queste informazioni si deve dire:

244. se l'alunno sembri da dimettere, per quali motivi, e così via

245. se si debba ancora trattenere in noviziato;

246. se abbia fatto i voti preparatori e in che tempo;

247. se sia da ammettere ai voti degli scolastici o da applicare ad alcuni studi o lavori manuali, senza i voti;

248. a quali studi o lavori manuali sia da applicare con i voti o senza, e che se ne debba sperare.

249. se, entrato nella seconda prova dopo aver già appreso le lettere o già formato in qualche arte, sia da mandare alla terza prova e quale; se sia da mandare ad esercitarsi; e come la Società possa essere da lui aiutata nei ministeri di carità.

(D.) Se il Superiore che riferisce sul profitto degli alunni, sulle loro qualità e sugli uffici a cui sembrano da destinarsi per il maggior servizio di Dio, chiedesse di concedergli qualcuno di essi, badi di non esagerare nell'espone le occasioni di esercitare la carità e le necessità del prossimo nel suo territorio, perché il Generale non resti ingannato. Infatti tutti i Superiori di questa Società, locali o diocesani che siano, devono sempre proporsi nell'animo l'universalità della carità, senza particolari predilezioni.

250. E di questi alunni si dovrà fare secondo ciò che giudicherà o comanderà nel Signore il Preposito generale o il Diocesano o il Provinciale da cui dipende il noviziato, e che abbia questa facoltà.

## CAPITOLO II

Dimissione di coloro che nella prova biennale furono trovati poco adatti alla Società

251. Il potere di dimettere chi non si è ancora legato con i voti, l'avrà prima di tutto il Preposito generale<sup>1</sup>. Poi risiede nei Prepositi per gli alunni soggetti alla loro vigilanza e cura.

252. La loro prudente carità dovrà ponderare le cause sufficienti per dimettere qualcuno<sup>2</sup>. Le principali sono le seguenti.

253. 1. Se viene scoperto nel corso della prova qualcuno dei cinque impedimenti enumerati che si oppongono al voto di una totale obbedienza, e che avesse taciuto nell'esame<sup>3</sup> (D.).

(D.) Se l'avesse taciuto senza malizia, ad esempio se non fosse stato interrogato, e le altre doti non mancassero, si può ricevere tra i figli adottivi. Ma se avesse taciuto qualcuno degli altri impedimenti (38), o in ciò

---

1. Cfr. *Const. P. II*, c. I, § 2; *ESJP. IV*, c. VII, sec. I, § 3.

2. Cfr. *Const. P. III* c. III, § 1.

3. Cfr. *Const. P. II*, c. II, § 3; *ESJP. IV*, c. VII, sec. II, § 5.

avesse mentito, il Superiore che ha facoltà di licenziare veda se ciò sia avvenuto per ignoranza o per malizia, e se si debba espellere dalla Società o applicare un rimedio per togliere l'impedimento

254. 2. Se si giudicasse che sarebbe di danno con il cattivo esempio della sua vita (D.) e di scandalo per gli altri con parole o con opere. Tollerare ciò, in chi ha l'obbligo di conservare nella tranquillità e nella pienezza di vita la Società affidata alle sue cure, non sarebbe da attribuire a carità, ma a ciò che le è contrario<sup>4</sup>.

(D.) S'intende che è di scandalo per gli altri colui che, con l'esempio e più ancora con parole persuasive, dà loro occasione di peccare, inducendoli a qualche male, soprattutto alla discordia, oppure tramando qualcosa contro i Superiori o contro il bene comune della Società. In questi casi non c'è motivo che rimanga nell'Istituto chi se ne rende colpevole.

Quando ci fosse bisogno di dimettere qualcuno non tanto per la gravità del peccato, quanto piuttosto per rimuovere lo scandalo dato ad altri, se nel resto sembrasse un buon soggetto, la prudenza del Superiore vedrà se sarà conveniente che gli si dia o gli si ottenga il permesso (161 D2) di recarsi in un altro luogo della Società<sup>5</sup>. In questo caso si devono prima inviare colà accurate informazioni su di lui, e fornirgli di una lettera per il Superiore del luogo, accennando in essa la facoltà di recarvisi.

255. 3. Se la sua malizia sembrasse incorreggibile, quand'anche non desse alcuno scandalo agli altri, perché non palese; o se non vi fosse speranza che si adatti a vivere sotto l'obbedienza e secondo il genere di vita dell'Istituto, perché non può o non vuole piegare il proprio sentimento o giudizio<sup>6</sup>; o se avesse una cattiva abitudine, a vincere la quale non ci fosse cooperazione sufficiente nell'alunno stesso, che però si dovrà stimolare con tutta carità.

256. 4. Se durante la prova si scorgesse in qualcuno una malattia o una debolezza tale<sup>7</sup>, a cui la Società non potesse sovvenire sufficientemente, o che si potrebbe curare meglio a casa propria, o almeno se l'infermo potesse essere aiutato da noi in egual modo, o anche meglio, fuori di casa nostra, con minore incomodo della Società e minor perdita del tempo da dare alle opere di carità (D.).

(D.) L'ordine della carità che la Società si propone di seguire, riguarda anche il maggior legame delle persone alla Società stessa; e quindi, dopo i membri già ammessi nella Società, dobbiamo esercitare la carità con gli alunni, a preferenza degli altri. Pertanto, come si deve procurare con ogni carità che gli alunni afflitti da qualche infermità spirituale siano curati prima di licenziarli, così bisogna avere anche diligente cura di quelli che cadono in qualche malattia corporale (specie qualora sembrasse che ciò fosse avvenuto in qualche modo a causa della Società) e aiutarli con ogni carità e generosità<sup>8</sup>.

257. 5. Se alcuni difetti morali, benché leggeri, si congiungessero con la tiepidezza nelle cose di pietà, e con la mediocrità dell'ingegno, sicché si giudicasse inutile ad accrescere il bene morale dell'Istituto (D.)<sup>9</sup>.

(D.) Qualora si dubitasse se sarà inutile, si dovrebbe prolungare la prova, al massimo per un anno oltre

4. Cfr. *Const. P. II, c. II, § 3; ESJP. IV, c. VII, sec. II, § 2.*

5. Cfr. *Const. P. II, c. III, D; ESJP. IV, c. VII, sec. II § 2.*

6. Cfr. *Const. P. II, c. III, § 4; ESJP. IV, c. VII, sec. II, § 4.*

7. Cfr. *Const. P. II, c. III, § 4; ESJP. IV, c. VII, sec. II, § 6; C. V, decr. L, § 3, in ISJI, 556. Cfr. Const. P. II, c. III, § 4; ESJP. IV, c. VII, sec. II, § 6; C. V, decr. L, § 3, in ISJI, 556.*

8. Cfr. *Const. P. II, c. II, B.*

9. Cfr. *ESJP. IV, c. VII, sec. II, § 7.*

il biennio, per non dare l'impressione di rifiutare nemmeno una particella del buon dono di Dio, né di ammettere alcuno che non ci venga da Dio.

258. Con quelli che si devono dimettere, si osservi quel modo che più soddisfi, al cospetto di Dio, chi dimette, il dimesso e, se non viene dimesso segretamente, anche gli altri di casa e gli stessi esterni<sup>10</sup>.

259. Quanto a colui che dimette, si osservino tre cose<sup>11</sup>.

260. 1. Egli stesso preghi il Signore e faccia pregare in casa con l'intenzione (ma senza che si capisca chi sia colui per cui si prega) che il Signor nostro si degni di mostrare, nella cosa di cui si tratta, la sua santissima volontà<sup>12</sup>.

261. 2. Ne tratti con i Vicari e con i suoi consiglieri, ed anche con altri della casa che gli sembrano più adatti al caso, e ne ascolti il parere (D.)<sup>13</sup>.

(D.) Se le cause sono così occulte da sembrare che non si debbano svelare neppure ai Consultori, si sbrighi tutta la faccenda con il solo Preposito generale o provinciale. Tuttavia i Consultori potranno discretamente chiedere al Superiore che dimette quale motivo si possa addurre agli esterni che lo domandano<sup>14</sup>.

262. 3. Spogliandosi di ogni affetto e tenendo davanti agli occhi la maggior gloria di Dio, il bene comune e quello particolare nella misura del possibile, soppesi le ragioni per l'una e per l'altra parte, e poi decida se dimettere, oppure no (D.)<sup>15</sup>.

(D.) Consideri: 1. se le cose di cui uno è accusato sono vere o false o dubbie; 2. se siano di tale importanza che si debba trattare di dimissione; 3. se i Superiori abbiano usato la dovuta carità verso tale persona, ammonendola chiaramente, applicando i rimedi delle penitenze e, prima di tutto, degli esercizi spirituali e della cura interiore, e quanto sia durata questa cura: infatti occorre pazienza e longanimità<sup>16</sup>, specialmente se per il resto sembrasse di buona indole.

263. Quanto a chi viene dimesso, si osservino pure tre cose<sup>17</sup>.

264. 1. Quanto alle apparenze esterne, lasci la casa, per quanto è possibile, senza vergogna o disonore, e porti con sé tutto ciò che è suo, quello cioè che aveva portato con sé dal secolo (D.)<sup>18</sup>.

(D.) Evidentemente non si deve restituirgli tutto ciò che è stato consumato nel suo sostentamento, o che per sua volontà è stato speso in opere pie, o che fiduciosamente gli è stato affidato dalla Società. Inoltre il Superiore consideri se si debba dare qualcosa in elemosina ai bisognosi, e cosa, e se il dimesso possa portar via i suoi scritti. Non è tenuto però a sostenere i sacerdoti dimessi che sono senza titolo o patrimonio<sup>19</sup>.

265. 2. Quanto allo stato d'animo interiore, il Superiore cerchi di congedarlo il più consola-

10. Cfr. *Const. P. II*, c. III, § 1.

11. Cfr. *Const. P. II*, c. III, § 1.

12. Cfr. *Const. P. II*, c. III, § 2.

13. Cfr. *Const. P. II*, c. III, § 3.

14. Cfr. *ESJP. IV*, c. VII, sec. IV, § 4; *Or. Gen. c. XII*, § 7, in *ISJ II*, 263.

15. Cfr. *Const. P. II*, c. III, § 4; *ESJP. IV*, c. VII, sec. III, § 5.

16. Cfr. *ESJP. IV*, c. VII, sec. III, § 3; *Or. Gen. c. XII*, § 2, in *ISJ II*, 262.

17. Cfr. *Const. P. II*, c. III, § 5.

18. Cfr. *Const. P. II*, c. III, § 5; *ESJP. IV*, c. VII, sec. III, n. 7; *ESJP. IV*, c. VII, sec. IV, § 2; *Or. Gen. c. XII*, § 5, in *ISJ II*, 263.

19. Cfr. *ESJP. IV*, c. VII, sec. IV, § 5; *C. VII*, decr. III, in *ISJ I*, 587-588.

to possibile nel Signore<sup>20</sup>.

266. 3. Quanto allo stato di vita, procuri di indirizzarlo ad abbracciare un altro buon modo di servire Dio, come sembrerà più conforme alla volontà divina. E lo aiuti con il consiglio, con preghiere e con quello che gli sembrerà meglio nella carità<sup>21</sup>.

267. Per soddisfare le altre persone di casa e gli esterni, si dovranno pure osservare tre cose<sup>22</sup>.

268. 1. Si procuri, per quanto sarà possibile, che nessuno rimanga turbato nel suo spirito per quella dimissione, dando spiegazione a coloro ai quali fosse necessario darla, senza tuttavia riferire i difetti che non sono pubblici<sup>23</sup>.

269. 2. Si cerchi per quanto è possibile che non rimangano disgustati e con un cattivo concetto di lui, ma che piuttosto lo compatiscano e lo amino in Cristo e lo raccomandino nelle loro preghiere alla divina maestà, perché si degni di indirizzarlo e abbia misericordia di lui<sup>24</sup>.

270. 3. Si procuri che coloro i quali in casa non si comportano con tutta l'edificazione che si conviene, siano aiutati da tale esempio, e temano che possa loro capitare lo stesso, se non vogliono trarne giovamento. E così pure gli esterni, che lo verranno a sapere, si edificino per il fatto che in casa non si tollera quello che lo zelo della divina gloria vieta di tollerare<sup>25</sup>.

271. Si dichiari a quelli che si dimettono che restano sciolti dai voti preparatori, degli scolastici e dei coadiutori, se li hanno emessi, e non hanno bisogno di alcuna altra dispensa<sup>26</sup>.

272. Nel caso in cui chi fu giustamente dimesso ritorni alla medesima casa da dove lo mandarono via, pronto ad ogni riparazione, se perdurano i medesimi motivi per i quali fu allontanato, non deve essere riammesso. Ma se tali motivi sono cessati e chi lo dimise (D.) giudicasse che sarebbe gradita a Dio nostro Signore la riammissione in quella casa, ne informi il Superiore per autorità del quale fu dimesso, ed esegua l'ordine che questi darà<sup>27</sup>.

(D.) Qualunque Superiore di una casa lo può accettare come ospite, se lo credesse necessario, finché abbia consultato il Superiore, con la cui autorità fu dimesso; oppure, se sarà necessario, scriva (osservando l'ordine dei suoi Superiori) al Preposito maggiore, che ascolterà sempre il Superiore che ha dimesso il fratello.

273. Quelli che se ne vanno spontaneamente, se si recano in altro luogo della Società, si possono trattenere come ospiti soltanto finché<sup>28</sup> sia avvisato quel Superiore che ha facoltà di dimettere; si faccia poi quello che costui avrà risposto.

20. Cfr. *Const. P. II, c. III, § 6; Or. Gen. c. XII, § 5, in ISJ II, 263.*

21. Cfr. *Const. P. II, c. III, § 7.*

22. Cfr. *Const. P. II, c. III, § 8; ESJP. IV, c. VII, sec. IV, § 3.*

23. Cfr. *Const. P. II, c. III, § 8; ESJP. IV, c. VII, sec. IV, § 3.*

24. Cfr. *Const. P. II, c. III, § 9; ESJP. IV, c. VII, sec. IV, § 3.*

25. Cfr. *Const. P. II, c. III, § 10; ESJP. IV, c. VII, sec. IV, § 3.*

26. Cfr. *Const. P. II, c. IV, § 3; ESJP. IV, c. VII, sec. IV, § 2; Reg. Prov. c. V, § 45, in ISJ II, 81.*

27. Cfr. *Const. P. II, c. IV, § 7; ESJP. IV, c. VII, sec. IV, § 6.*

28. Cfr. *Const. P. II, c. IV, § 1; ESJP. IV, c. VII, sec. V, § 3; Reg. Præp. c. VIII, § 81, in ISJ II, 97; Reg. Rect. c. VIII, § 79, in ISJ II, 104.*

274. Ma sia che ritorni alla prima casa o ad un'altra, tanto se si è allontanato spontaneamente come se è stato dimesso, qualora venga riammesso nel debito modo, deve essere esaminato di nuovo e fare una confessione generale o almeno da quando pensò di andarsene. Si deve pure esercitare con gli altri esperimenti e deve cominciare di nuovo il biennio di noviziato, o gli dovrà essere prolungato, o almeno lo dovrà compiere, come parrà bene al Superiore che lo accetta, tenendo conto dell'edificazione generale e particolare, a gloria di Dio<sup>29</sup>.

275. Finalmente, con quelli che chiedono di essere dimessi perché presi dalla tentazione, non conviene in alcun modo allentare le redini, ma soccorrere i tentati con ogni carità e pazienza. Infatti, la partenza loro prudentemente negata o differita, talora li porta a ragionare con più criterio, e gli altri ne sono edificati; inoltre, impedisce che si crei una certa persuasione che danneggerebbe molti, facendo credere che per andar via la porta sia aperta senza difficoltà. Ma dato che il cedimento della loro volontà ha portato costoro ad un certo grado di tentazione, raramente essi sono adatti per la Società, e quindi bisogna anche evitare l'altro estremo, in cui cadono coloro che credono li si debba sempre, in tutti i modi, trattenere: la natura del nostro Istituto e dei ministeri non lo ammetterebbe, e neppure la propria utilità<sup>30</sup>.

### CAPITOLO III

#### Coloro che dopo il biennio vengono trattenuti nella seconda prova

276. Poiché la vita perfetta a cui ci impegniamo in questa Società dev'essere autentica e non una semplice formula verbale senza riscontro nella realtà, è di grande importanza non ammettere tra gli scolastici o i coadiutori persone che nel noviziato non abbiano ottenuto quel profitto e raggiunta quella perfezione che si proponevano entrandovi e che si ritiene necessaria a tali gradi. In questo modo la Società potrà ottenere nei suoi membri il fine che si è proposto.

277. Perciò, anche se uno avesse concluso il biennio della seconda prova senza però aver ottenuto in essa molto profitto, ma tuttavia rimanesse la speranza che, aiutato con carità e longanimità, possa dar frutti migliori, e non ci fosse causa per dimetterlo definitivamente, si deciderà se sia adatto o no agli studi. Quindi, ammesso ai voti preparatori (non comunque ai perpetui), lo si potrà trattenere sotto l'obbedienza della Società ancora per qualche anno o almeno fino all'apertura delle scuole, come consiglierà la prudente carità, per provare se darà miglior frutto in cambio della sollecitudine dell'Istituto (D.).

(D.) Si deve perdonare all'età e al temperamento, quando sembra che ci sia un cuore buono e un'intenzione pura che fa gran conto dell'annegazione di sé e desidera sinceramente ottenerla. Con costoro si ottengono risultati assai buoni col tempo, da cui nasce l'esperienza e deriva la maturità. Ma comunque bisogna ben guardarsi dall'ammettere nella Società chi non ha ancora dato prova di virtù perfetta e sufficientemente salda.

29. Cfr. *Const. P. II*, c. IV, § 8; *ESJP. IV*, c. VII, sec. IV, § 6; *Reg. Prov. c. V*, § 46, in *ISJ II*, 81-82.

30. Cfr. *ESJP. IV*, c. VII, sec. III, § 8; *Or. Gen. c. XII*, § 6, in *ISJ II*, 263.

278. Talvolta, poi, gioverà interporre anche degli studi, in cui si attendano i frutti dell'età più matura, o concedere un altro anno di seconda prova, secondo la richiesta del vignaiolo (Lc 13,6-9). E se dopo di esso non vi saranno frutti, conviene dimettere.

#### CAPITOLO IV

##### Coloro che dopo la seconda prova si ammettono immediatamente alla terza

279. Coloro che non hanno bisogno di essere istruiti nelle lettere o nelle arti manuali, in quanto le hanno già apprese prima di venire nella Società, subito dopo aver compiuto debitamente la seconda prova e aver emesso gli stessi voti che fanno gli scolastici (D.), si ammettono alla terza prova, di cui si parlerà in seguito.

(D.) Se entrassero nella Società persone già sperimentate o che sono rivestite con grande edificazione di dignità ecclesiastiche, si dovranno applicare loro quegli esercizi che il Preposito generale, o chi ne fa le veci, giudicherà più convenienti nel Signore.

È anche di grande importanza che apprendano perfettamente l'indole della Società, perché non si dia il caso che con la loro autorità s'introducano innovazioni. E per meglio evitare questo pericolo, stabiliamo che non possa mai diventare Rettore o Preposito della Società chi (sia pure per obbedienza al Generale) ritenga una parrocchia o qualunque tipo di dignità ecclesiastica che avesse prima di essere ricevuto nella Società. E se si verificasse il caso in cui sembri bene derogare a questa disposizione, ciò potrà esser fatto dal Preposito generale solo se avrà i voti di quattro Consiglieri, che dovranno concordare perfettamente con il suo parere, nel Signore.

Quanto poi ai voti perpetui e semplici dei coadiutori, non si concederà mai che siano emessi da chiunque prima che, passati almeno due anni di noviziato, abbia dato prove nello spirito di povertà, di abnegazione e, soprattutto, di obbedienza. Tuttavia, solo il Generale potrebbe ammettere alla professione dei voti solenni, se sembrasse sussistere un motivo urgente e alquanto importante, sempre che in futuro colui che fu così ammesso supplisca quella parte di noviziato che mancò.

#### CAPITOLO V

##### Coloro che vengono annoverati fra gli scolastici della Società

280. Se coloro che dopo il biennio di prova hanno emesso i voti semplici e hanno fatto la promessa di entrare nell'Istituto come coadiutori per vivere e morire in esso al servizio di Dio, devono essere istruiti nelle lettere o nelle arti manuali, mentre si applicano a questa disciplina per volontà del Generale o di un suo delegato, vengono chiamati *scolastici approvati*. E tra questi sono ammessi coloro che hanno subito le prove dentro e fuori delle case.

281. Non è necessario che la prova biennale si faccia in due anni consecutivi, anzi è possibile, benché molto di rado, applicare gli alunni allo studio delle lettere o delle arti manuali dopo la fine del primo anno di prova; inoltre è necessario aver emesso i voti per essere ammessi tra gli scolastici approvati e aver fatto la promessa di entrare nella Società con il grado di coadiutori. Per questi motivi, oltre agli scolastici approvati, la Società ne avrà alcuni altri di cui si prenderà cura come di suoi figli, nello stesso modo degli scolastici approvati.

282. Può anche accadere che qualcuno, pur avendo compiuto regolarmente il biennio della seconda prova, desideri tuttavia avere più tempo per considerare davanti al Signore i voti

che deve emettere e la promessa che deve fare di entrare nella Società, e quindi desideri essere avviato agli studi a cui è destinato senza aver fatto i voti degli scolastici. A questo desiderio il Generale, se crederà bene, potrà acconsentire (D.).

(D.) Se costoro debbano abitare insieme agli scolastici approvati, lo si lascia decidere alla prudenza del Preposito a cui è stata affidata la cura degli scolastici, a seconda delle circostanze delle persone e dei luoghi.

283. I nostri alunni che hanno finito il biennio di noviziato un po' prima dell'inizio dell'anno scolastico, in questo periodo si dovranno preparare a subire un esame che permetta di definire a quali studi ciascuno sia adatto, e ad essi siano destinati. E se, sostenuto tale esame, non è ancora evidente la sua idoneità, allora si dovrà concedergli ancora un periodo di attesa perché possa fornire un'altra prova e, a seconda dell'esito di questo secondo esame, si dovrà giudicare se conviene destinarlo all'uno o all'altro genere di studi, oppure se sia del tutto inadatto agli studi; e si dovrà disporre di lui secondo il risultato. Coloro poi che sono stati giudicati idonei agli studi letterari, se manca ancora un po' di tempo prima dell'inizio dell'anno scolastico, lo dovranno occupare diligentemente preparandosi per la classe loro assegnata, e si dovranno esercitare soprattutto nello studio accurato del latino.

284. Chi è destinato al sacerdozio, non riceverà né ordini né tonsura e neppure l'abito clericale (a meno che il Preposito generale non decida diversamente circa la concessione dell'abito a qualcuno) prima di essere legato con vincolo per parte sua perpetuo con la Società, o tramite i voti suddetti e la promessa degli scolastici, o tramite gli altri voti privati di cui si dice ai numeri 80 D e 387 D. E così vincolati, riceveranno a tempo debito l'abito ecclesiastico e gli ordini per decreto di quel Diocesano da cui dipendono gli alunni e che ne abbia ricevuto la facoltà.

## CAPITOLO VI

### Coloro che sono destinati agli studi delle lettere o delle arti manuali

285. Quelli che vengono scelti per gli studi ecclesiastici, devono essere tali da poter sperare ragionevolmente che risulteranno idonei ai ministeri ecclesiastici e a coltivare con l'esempio e la dottrina la vigna di Cristo nostro Signore. E quanto più costoro saranno dotati d'ingegno e di buoni costumi, e avranno la salute necessaria per sostenere le fatiche degli studi, e soprattutto quanto più avranno dato segni di una certa quale indole contemplativa, tanto più saranno adatti alla vita sacerdotale.

286. Gli alunni buoni e impegnati nella perfezione, che però sembrano avere meno attitudine alla contemplazione e possedere inclinazioni naturali per qualche scienza o arte liberale (D.), se saranno dotati d'ingegno superiore alla media per dedicarsi con buon esito a tale disciplina, potranno esservi applicati per venire incontro al dono e all'inclinazione che Dio ha posto in loro (241 D), per la santa causa del servizio divino e perché la Società possa esercitare con maggiore frutto la carità.

(D.) Benché i superiori debbano esaminare diligentemente le inclinazioni naturali e, per quanto è possibile, attribuire a ciascuno l'ufficio in accordo ad esse, tuttavia gli alunni, per parte loro, devono conservare la più completa indifferenza a qualsiasi ufficio e ministero, come già abbiamo detto. E poiché questa indiffe-

renza consiste in un libero atto della volontà, la propensione involontaria della natura non le si oppone.

287. Non è cosa inammissibile che coloro i quali sono stati applicati all'apprendimento di una scienza o di un'arte liberale, ne siano in un secondo tempo distolti per essere promossi al sacerdozio o per essere applicati a qualcos'altro: in questo caso costoro dovranno fare ricorso alla santa indifferenza ed obbedienza che hanno promesso per lasciare il vecchio studio ed affrontare il nuovo con prontezza e alacrità. Allo stesso modo, quando si comanda loro di perseverare nello studio iniziato, dovranno condurre una vita tranquilla, senza cedere all'incostanza e alla noia e senza far nulla né da sé né per mezzo di altri perché sia cambiata la loro destinazione.

288. Gli alunni che non vengono promossi agli ordini e neppure sono destinati ad apprendere le lettere o le arti liberali, si dovranno esercitare tutti nelle arti manuali, secondo l'antica disciplina dei Padri. Infatti gli antichi monaci, per lo più laici, coltivavano insieme le attività liberali e quelle manuali. Allo stesso modo avverrà che tutti i fratelli di questa Società lavorino e che i nostri nemici non potranno (anche se ciò sarebbe vero solo in apparenza) opporci quel detto dell'Apostolo: «chi non vuol lavorare neppure mangi» (2Ts 3,10).

289. Non vi sia dunque nessuno in questa Società che non conosca bene una qualche arte (41 D2). E come è desiderabile che chi si dedica agli studi liberali sia ben preparato anche negli altri, così pure è buona cosa che nelle arti manuali i nostri diano alle altre persone esempio di diligenza, di operosità e di maestria.

290. Si lascia poi alla discrezione del Preposito generale, secondo le informazioni e notizie ricevute, stabilire a quali arti si debba di preferenza applicare ciascuno.

291. Si devono però coltivare e santificare preferibilmente le arti che servono in casa; poi quelle richieste dai ministeri di carità da noi assunti o che in seguito si assumeranno; in terzo luogo, purché siano utili, quelle in cui gli alunni dimostrano maggiore attitudine ed inclinazione e si possono apprendere con maggiore facilità e santità sia in casa che fuori; infine, in quarto luogo, fra le arti utili si devono scegliere le più utili rispetto alla natura del luogo e del tempo, e quelle necessarie alla convivenza umana.

292. Infine, il Preposito generale, il diocesano, oppure il provinciale, nel distribuire gli alunni ai diversi studi, ecclesiastici o liberali o professionali, dovranno osservare principalmente la regola di istruire e preparare per ciascun ufficio qualcuno che possa fungere da sostituto, in caso di necessità, a colui che attualmente tiene quell'ufficio. E su questo dovrà ascoltare scrupolosamente i suoi Consiglieri perché non manchino nella Società operai idonei.

293. Anche costoro vivano contenti della propria sorte, poiché si dedicano al divino servizio quanto tutti gli altri della Società. Pertanto dovranno essere pronti con ogni umiltà e carità, imitando nella vita privata Cristo GESÙ e i suoi genitori MARIA e GIUSEPPE, a compiere bene, con gioia, operosità e perseveranza i compiti loro affidati. In questo modo avverrà che non solo riceveranno da Dio la loro intera ricompensa, ma che prenderanno anche parte a tutto il bene che Dio, a suo onore e lode, si degnerà di operare per mezzo dell'intera Società. Tutti i fratelli, infatti, costituiscono un solo corpo e tutti i membri hanno in comune l'opera di tutto il corpo, alla quale proporzionalmente cooperano.

(D.) Poiché le lettere coltivate con pietà e umiltà giovano a meglio comprendere la legge di Dio, dalla cui comprensione trae molto vantaggio l'uomo virtuoso, non sembra giusto applicare alle sole arti manuali

coloro che, se fossero rimasti nel mondo, si sarebbero dedicati alle lettere, salvo che ciò fosse richiesto da una maggior carità verso il prossimo; anzi tali arti convengono piuttosto a coloro che nel mondo si sarebbero guadagnati da vivere praticandole. Tuttavia, tanto i chierici quanto chi studia le lettere, nelle ore di ricreazione dovranno imparare, se possibile, l'agricoltura o qualche piccola arte (167); il che è conforme alle disposizioni dei Concili (Conc. Cart. IV, can. 51)<sup>31</sup> e si oppone al pericolo dell'ozio, costituendo un aiuto soprattutto per coloro che non possono dedicarsi molto alla lettura e alla scrittura.

Ciò contribuirà pure ad una vita più esemplare dei coadiutori esterni, specialmente di quelli che si dedicano alla cura d'anime nelle campagne e per questo sembrano mancare di altre occupazioni utili.

## CAPITOLO VII

### Coloro che devono aver cura degli scolastici

294. Il Superiore al quale è affidata tutta la cura degli scolastici sarà il Preposito diocesano nella cui Diocesi risiedono gli scolastici (D.) oppure il suo Provinciale. A lui compete sempre vigilare sugli scolastici della sua Provincia e sui loro studi, informandone il Generale.

(D.) Sarà poi aiutato da un ispettore degli studi, che sarà il suo Vicario della carità intellettuale.

295. Lo studentato sarà ordinato quasi come il noviziato. Al posto del Maestro ci sarà un uomo di grande pietà e dottrina (D.) che sarà a capo degli scolastici e dei loro studi e dirigerà con vera saggezza tutti i ripetitori, i custodi e gli assistenti, infondendo in tutti grandi concetti e grande animo nel Signore nostro GESÙ, a gloria di lui.

(D.) Questi dovrebbe essere membro del Collegio dei Dottori della Società. Inoltre, il Maestro degli scolastici dovrà avere un aiutante.

296. Questi, se lo studentato non sarà annesso ad una casa prepositurale, sarà indipendente dal Rettore della casa, o avrà egli stesso le facoltà e il titolo di Rettore e comunicherà direttamente con l'Ispettore degli studi e con il Preposito diocesano. Se invece lo studentato sarà annesso a tale casa, il Maestro degli scolastici sarà soggetto al preposito di quella casa, ma non al Ministro o ai Vicari, e potrà anche essere uno dei Vicari, secondo le disposizioni del Generale (D.).

(D.) Tuttavia il Ministro o il Vicario potrà correggere gli scolastici quando rileverà delle mancanze al di fuori del luogo dello studentato.

297. Sia coloro che sono destinati agli studi ecclesiastici, sia coloro che sono destinati a quelli profani, devono avere i loro ripetitori o assistenti, che accompagnino a scuola e riaccompagnino a casa gli alunni delle singole classi, se la scuola si trova fuori di casa nostra. Costoro assistano frequentemente a scuola alle varie lezioni per poterle ripetere a casa agli studenti (D.).

(D.) L'esperienza mostrerà se qualche volta sarà necessario che i ripetitori siano persone distinte dagli assistenti.

298. I ripetitori avranno anche il compito di curare diligentemente tutto ciò che può servire

---

31. Cfr. *Quarto Concilio Cartaginese* [436] ..., (ca. 475); in: *Concilia Africae a. 345 - a. 525*, cura et studio C. MUNIER («Corpus Christianorum», series latina, vol. CCLIX), Turnholti, 1974, pag. 348.

al profitto degli scolastici, secondo le istruzioni dei Superiori. Da essi si potranno trarre i Maestri della Società.

299. Anche i coadiutori temporali che si applicano all'apprendimento delle arti meccaniche, se saranno molti, avranno assistenti o guide per ciascuna arte. Questi veglieranno continuamente su di loro e assisteranno frequentemente all'istruzione, perché ciascuno profitti con amore e timor di Dio nella sua attività e nella sua arte (D.).

(D.) Sembra che agli scolastici che si occupano delle arti manuali siano molto utili le mortificazioni e le penitenze fisiche, e a queste devono essere esortati con dolcezza ma senza transigere.

300. Questi assistenti devono essere persone fedeli, di provato amore per la Società, dotate di retto giudizio, che abbiano compiuto religiosamente con ogni carità ed intelligenza il proprio ufficio.

301. La prudenza nel Signore è quanto mai necessaria soprattutto in coloro che accompagnano gli scolastici alle università perché apprendano le lettere profane. In tal modo, se i nostri corressero qualche pericolo circa i buoni costumi o la sana dottrina, sia a causa degli insegnanti che dei compagni, provvederanno fin dall'inizio e informeranno immediatamente i Superiori della cosa.

302. I figli adottivi non si possono annoverare né tra gli scolastici approvati né fra i non approvati, dato che non possono emettere quel voto di obbedienza che si richiede nella Società. Tuttavia con essi si userà speciale carità e saranno aiutati negli studi dal loro direttore o da un altro a ciò scelto. Dopo di essi, anche gli ascritti, secondo il loro desiderio e la loro richiesta, saranno aiutati dalla Società negli studi e nelle arti a cui si applicano nel Signore, perché maggiormente lo servano e lo glorifichino (D.).

(D.) Gli esterni non possono trattenersi indiscriminatamente con gli scolastici che vengono formati nelle case della Società. Tuttavia, se ciò si stimerà utile per l'edificazione di entrambi, quelli a ciò destinati potranno, nei tempi e nei modi stabiliti, conversare di cose relative alle lettere e allo spirito.

303. Oltre alle relazioni che tutti i Superiori immediati devono mandare (D.) verso la fine di ciascun corso di studi (di grammatica, di retorica, di filosofia ecc.), il Maestro e Superiore degli scolastici daranno informazioni sugli alunni, come abbiamo detto dei novizi (248, 249).

(D.) Con la relazione annuale si devono mandare anche le classificazioni riportate da ciascuno negli esami, gli esiti ottenuti e simili, con le debite spiegazioni.

## CAPITOLO VIII

### Conservazione della salute degli scolastici

304. Per conservare la salute degli scolastici a servizio di nostro Signore, oltre a ciò che riguarda tutti e ciò che abbiamo stabilito circa i novizi (219-225), si dovrà osservare quanto segue.

305. Il Maestro e il Rettore, o il Preposito procureranno che non studino in momenti sfavorevoli alla salute fisica, che dormano il tempo sufficiente e che siano moderati nel lavoro

intellettuale. Perciò sarà bene che gli scolastici non si diano alla lettura o alla scrittura per più di due ore senza interrompere lo studio per un po' di tempo<sup>32</sup>.

306. Il Generale dovrà stabilire lo studentato in un luogo salubre. Nello stesso tempo è però meglio che i nostri siano istruiti nei Collegi maggiori piuttosto che nei minori, in quanto in quelli si istruiscono con più agio e utilità.

307. Un ottimo sollievo per la salute sarà quello della villeggiatura settimanale, a cui possono essere mandati nel giorno di vacanza comune, fatta eccezione per i giorni di festa e di Quaresima. Se poi per il brutto tempo, o per altri motivi, non si potrà andare in campagna o a passeggio, al mattino non si suoni per la ricreazione, ma si occupi il tempo studiando, e nel pomeriggio, fatta la consueta ricreazione dopo pranzo e trascorso un po' di tempo, si dia il segnale di una ricreazione di tre ore, evitando tuttavia ogni sorta di schiamazzi. Quando poi si cena in campagna, nel pomeriggio, per una o due ore, gli scolastici in parte studino e in parte completino l'orazione del mattino; e in questo tempo nessuno potrà fare conversazione<sup>33</sup>.

308. Una volta all'anno poi, durante le vacanze maggiori, potranno restare in campagna o in villa per quindici giorni. E perché mentre si recuperano le forze fisiche non si spenga l'ardore dello spirito, 1. questo ritiro in villa non si dovrà permettere se la casa non è abbastanza adatta per abitarvi, se le porte non sono chiuse e se non c'è un Superiore che custodisca la disciplina religiosa; 2. non si omettano i consueti esercizi spirituali; 3. nessuno si rechi alle case degli esterni, anche se parenti, a meno che per seri motivi non sembri altrimenti al Diocesano; 4. il Diocesano o il Provinciale determini il tipo di esercizio, stabilendo una direzione adatta ai luoghi e ai tempi<sup>34</sup>.

## CAPITOLO IX

### Gli studi dei nostri scolastici

309. L'istituzione e la conduzione di scuole di qualsiasi ordine per la gioventù, essendo un bellissimo modo per esercitare la carità, conviene moltissimo alla natura di questa Società, nel caso in cui il prossimo le abbia richiesto di assumersi l'onere di educare la gioventù. Tuttavia riteniamo molto utile nel Signore che gli alunni della Società ricevano l'istruzione in comune con tutti gli altri ministri e fedeli di Cristo, per maggiore uniformità della Chiesa di Dio. Pertanto la Società, generalmente parlando, non avrà studi particolari ed interni riservati soltanto ai nostri.

310. Perciò gli alunni destinati agli studi ecclesiastici li faranno nelle nostre scuole pubbliche o in altre accademie o nei seminari dei Vescovi, con loro licenza, insieme agli altri chierici e fedeli. Subiranno anche gli esami comuni e riporteranno le pubbliche testimonianze,

32. Cfr. *Const. P.* IV, c. IV, § 1; *ESJ P.* II, c. VI, § 1; *Reg. Sch.* § 11, in *ISJ II*, 152; *St. Reg. Sch.* § 10, in *RS* 126.

33. Cfr. *ESJ P.* II, c. VI, § 3; *C. VI*, decr. XL, § 7, in *ISJ I*, 585; *C. VI*, decr. XL, § 9, in *ISJ I*, 585; *Or. Gen.* c. II § 15, in *ISJ II*, 244.

34. Cfr. *ESJ P.* II, c. VI, § 4; *Or. Gen.* c. XIV, in *ISJ II*, 266.

se al Generale non sembri altrimenti.

311. Pertanto i nostri studenti dovranno essere collocati nei luoghi più adatti ai loro studi, ove vi sia una nostra casa di grandezza e comodità tali da sembrare adatta ad alloggiarli convenientemente, sia che i nostri insegnino pubblicamente nella stessa casa o collegio, sia che gli scolastici frequentino un altro pubblico corso di studi.

312. Quando però ciò non è possibile o il Generale giudicherà nel Signore che non conviene, si dovranno collocare nei luoghi più convenienti e istruire in scuole private in casa. Potranno tuttavia subire esami pubblici, se il Preposito generale riterrà che ciò porterà profitto.

313. Infatti, quanto più l'istruzione dei nostri alunni avviene sotto gli occhi di tutti e con soddisfazione degli Ordinari e dei fedeli, tanto meglio la gente potrà giudicare con ogni verità della loro buona preparazione e attitudine, e non li stimerà né più del giusto (cosa che riteniamo quanto mai dannosa e contraria alla verità) né meno, e la stima che nascerà dalla pubblica testimonianza, quale che sia, sarà più solida, perché più autentica e nata dall'evidenza. E quanto maggiore sarà la severità del pubblico, tanto più sarà stimolata l'inerzia della nostra natura umana, la quale, se non è spronata da molti incitamenti, tende continuamente ad evitare la fatica a cui è destinata per nascita, e allo stesso tempo è incline a cogliere la vana aura della lode.

314. Allo stesso modo, anche quelli che per amor del prossimo si dedicano all'apprendimento delle scienze naturali o delle arti liberali, dovranno compiere per quanto possibile regolarmente il proprio corso di studi, ricevendo pubblici riconoscimenti e gradi, secondo che parrà bene al Generale. Infatti potranno fare maggior bene se saranno muniti di attestati pubblici, sempre che si scelgano persone dotate di buon ingegno che per diligenza e profitto possano essere d'esempio agli altri.

315. Si lascia poi stabilire al Preposito generale, secondo le opportunità dei tempi e dei luoghi, se aggiungere in casa qualche scienza o un altro corso di studi oltre a quello pubblico.

316. Sia poi che per i nostri siano disponibili studi completi, sia che si debbano aggiungere agli studi pubblici alcuni studi privati, il Preposito generale dovrà fare in modo che si dia a tutti un'istruzione completa per i ministeri e gli uffici a cui si destinano. Inoltre bisogna che vi siano alcuni studi comuni a tutti, e questi dovrebbero essere (oltre allo studio della religione, delle Regole dell'Istituto e delle buone maniere) la lettura, la scrittura, la calligrafia, l'ortografia e l'aritmetica. Quelli che sembrano destinati ad assumersi l'amministrazione dei beni temporali, dovranno anche frequentare le scuole elementari, e saper organizzare e tenere bene i libri dei conti, dovranno avere qualche nozione di architettura e di agrimensura, e infine non ignorino l'agricoltura e le leggi civili<sup>35</sup>.

317. Gli scolastici destinati al sacerdozio o alle scienze profane per motivi di carità, prima di passare ad altri studi di ordine superiore, pongano solide basi nella conoscenza della lingua latina. E per impraticarsi in essa con più facilità, parleranno latino (D.) e da questa disposizione saranno esentati solo nei giorni delle vacanze settimanali, sempre che al Provinciale non sembri bene che in certe regioni anche in questi tempi si possa mantenere l'u-

---

35. Cfr. *DS I*, 561.

so di parlare in latino. Inoltre chi non ha ancora terminato questi studi, scriverà ai nostri lettere in latino<sup>36</sup>.

(D.) Tuttavia il Preposito generale per gravi motivi accuratamente esaminati, potrà dispensare.

318. E dato che le lettere greche aiutano molto a imparare e ad insegnare parecchie delle discipline in cui ci impegniamo, danno tanta luce nella spiegazione dei libri sacri, e tanto giovamento nel debellare le eresie<sup>37</sup>, si scelgano alcuni che vi attendano insieme alla lingua latina o in un altro momento che sembri opportuno.

319. Neppure si dovranno trascurare le lingue vive d'uso più comune, dell'Europa o di quelle regioni in cui si trovano i nostri, e di tutto il mondo; specialmente quelle la cui conoscenza è necessaria per predicare il Vangelo ai fedeli e procurare la salvezza delle anime nelle missioni. E molto si dovrà adoprare la prudenza del Generale nel promuoverne lo studio.

320. E mentre i nostri alunni stanno imparando le varie lingue, bisogna che esercitino l'ingegno in altre discipline, specialmente (oltre la scienza morale, a cui le altre devono servire) lo stile, cioè il modo di esprimere con purezza e chiarezza i propri sentimenti, il quale si può esercitare in ogni età, sia nelle narrazioni che nelle lettere ai familiari; la storia con alcune nozioni di cronologia e di geografia; l'arte del disegno; alcuni fatti e leggi della natura e simili. E in tutte queste cose bisogna ricercare l'educazione morale e l'edificazione dei discenti, perché imparino a disprezzare i vizi, ad amare le virtù, e ad investigare ed adorare con gratitudine la bontà e la sapienza di Dio.

321. Gli studi delle umane lettere devono essere tenuti in gran conto, e i Diocesani e i Provinciali devono avere una cura particolare per quelli che le professano, e devono trattare con il Generale perché non manchino professori capaci, per istituire e mantenere seminari di professori del genere<sup>38</sup>. E prima che i nostri destinati alle lettere siano avviati alla filosofia, trascorrano un biennio imparando la retorica, in cui coltiveranno soprattutto la purezza della lingua ed eserciteranno anche lo stile adornando i propri concetti senza affettazione, dstando gli affetti e confutando gli avversari con argomentazioni sempre fondate sulla verità e sorrette dalle regole della dialettica e dell'oratoria.

322. Si lascia poi stabilire al Preposito generale se convenga che prima del triennio di studio delle lettere si insegni la stessa scienza della dialettica (a cui si deve aggiungere la matematica). Comunque, tutti coloro che sono destinati alle lettere, devono, prima o dopo gli studi umanistici, ascoltare per un anno tali scienze.

323. Inoltre, i migliori tra quelli che devono essere promossi al sacerdozio o anche insegnare le altre scienze, dovranno trascorrere un biennio nello studio delle scienze filosofiche.

324. Vi sarà un corso di teologia più breve, di tre anni, e uno più lungo, di cinque anni. Quelli che frequentano il corso più breve dovranno ascoltare un compendio di dogmatica, la teologia morale e i casi di coscienza (D.).

(D.) Per i nostri uditori di teologia dei due corsi, si faccia una conferenza settimanale privata sui casi di coscienza con qualcuno che presieda, stabilito dal Preposito maggiore, che possa sostenere questo incarico

36. Cfr. *Const.* P. IV, c. VI, § 4; *ESJP.* II, c. V, sec. I, § 2; *Reg Prov.* c. VI, § 50, in *ISJ* II, 82.

37. Cfr. *ESJP.* II, c. V, sec. I, § 3.

38. Cfr. *ESJP.* II, c. V, sec. I, § 5.

con prudenza e sicurezza. E a questa conferenza non manchino, se non di rado e per gravi motivi, i sacerdoti della casa e lo stesso Superiore immediato<sup>39</sup>.

325. Inoltre, si leggeranno e spiegheranno loro anche i libri liturgici, cioè il Messale romano, il Rituale, il Pontificale, il Breviario e simili (D.). E tutti gli studenti dei due corsi dovranno esercitare lo stile del comporre diligentemente per prepararsi all'ufficio di predicare.

(D) I promossi al sacerdozio non si dovranno impegnare all'ascolto delle confessioni se non dopo aver compiuto questo triennio nella scuola teologica, e quindi esaminati ed approvati per l'ascolto delle confessioni da tre esaminatori molto esperti nella teologia morale (tra cui, se possibile, si chiami anche qualche ascritto), e a giudizio scritto di almeno due esaminatori, siano in possesso di tutta la dottrina per ascoltare fruttuosamente le confessioni: e in questo grande è la responsabilità per la coscienza degli esaminatori. Quelli poi che sono ammessi nella Società già sacerdoti, prima di essere incaricati di ascoltare le confessioni, devono subire lo stesso esame, ad eccezione di coloro sulla cui perfetta preparazione non sussistono dubbi.

326. Nel corso più lungo non dovrà mancare la storia ecclesiastica in sussidio della dogmatica, il diritto canonico e pontificio, la lingua ebraica, l'archeologia biblica, l'introduzione alle Sacre Scritture e l'esegesi, e infine la scienza pastorale. E se durante questi studi fosse mancato il tempo per i Concili, i Decreti, i santi Dottori, e se non avessero letto le altre scienze morali, ciascuno, terminato il corso, potrà dedicarsi privatamente con l'approvazione dei Superiori, specialmente se avrà gettato solide basi nella dottrina scolastica<sup>40</sup>.

327. Inoltre, chi è fornito di talento nella predicazione ed ha buone basi nell'umiltà e nelle altre virtù, dovrà dedicarsi, insieme con le altre scienze teologiche, o alla fine di queste, per un triennio alla sacra eloquenza; e i Provinciali e i Diocesani dovranno avere grande cura che si formino ottimi banditori della parola di Dio<sup>41</sup>.

328. Per la scelta delle opinioni in filosofia si osservi la regola per cui in esse o nelle loro conseguenze nulla assolutamente si opponga al deposito della fede. E la cura di ciò appartiene non solo a tutti i lettori di questa scienza, ma soprattutto al Preposito generale e a tutti i Superiori (D.); poi i lettori insegnino ciò che sanno essere conforme alla verità. E per trovare ciò, diano solo peso all'autorità dei santi e usino il criterio di credere più prossime alla verità le opinioni che sembrano più conformi ai principi della sacra teologia cattolica. Infine, per mezzo di frequenti comunicazioni e discussioni fra loro, dibattute per lettera o a voce sotto la direzione dei Superiori, mirino a raggiungere, per quanto possibile, la concordia nelle opinioni. Da ultimo, anche nel proporre le questioni e nel modo di esporle, si ricordino sempre che la filosofia naturale non deve essere altro che una sorta di propedeutica alla teologia (nella quale sola è contenuta tutta la teoria della sapienza) e lo scopo degli studi della Società è solo quello di aiutare il prossimo a conoscere ed amare Dio.

(D.) Anche quelli che non si applicano agli studi teologici, se hanno qualche dubbio, possono manifestarlo agli altri Superiori che presiedono a questi studi, restando poi contenti del loro parere e della loro prudenza.

329. In Teologia, poi, i nostri avranno e insegneranno le dottrine che ha ed insegna la santa

39. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. VI, § 4; *St. Reg. Prov.* § 15, in *RS 7*; *DS* II, 535-538.

40. Cfr. *Const. P.* IV, c. V, B; *ESJP*. II, c. V, sec. III, § 6.

41. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. VII, § 5; *Instr.* II, § 7, in *ISJ* II, 307.

Sede Apostolica, e allo stesso modo in cui sapranno che essa le ha ed insegna. I nostri devono tener presente anche un altro criterio nell'adottare le opinioni, cioè quello d'indagare e sostenere quelle a cui sembra maggiormente inclinare e propendere tutta la Chiesa Cattolica. Quanto poi al riprovare le opinioni contrarie non ancora condannate dalla Chiesa, anche i nostri conservino quella liberalità che anche la Santa Sede conserva per le diverse scuole, facendo proprio quell'aureo detto: «Unità nelle cose necessarie, libertà nelle dubbie, carità in tutto».

330. Alla filosofia non si devono applicare coloro che non hanno ancora compiuto diciassette anni, a meno che il Preposito generale, per grave motivo, dispensi qualcuno.

331. Tutti i nostri scolastici, a qualunque studio si dedichino, verso la fine di ogni anno devono essere esaminati seriamente alla presenza del Superiore immediato e, se possibile, dello stesso Diocesano o Provinciale. E nessuno dovrà passare da un anno scolastico al successivo, se non avrà raggiunto almeno un livello medio<sup>42</sup>. Gli esaminatori saranno il prefetto degli studi e il proprio professore, ai quali il Rettore o il Preposito aggiungerà un terzo, se possibile dei nostri ascritti, altrimenti degli altri Maestri, o un altro che sia ritenuto in grado di farlo. Con questi tre saranno presenti almeno due altri professori, che dovranno essere scelti anch'essi dal Rettore o dal Preposito, e che si potranno anche scambiare a vicenda; o, se questo non è possibile, altri molto adatti, sia pure ascritti. E costoro, insieme ai tre esaminatori, assegneranno le classificazioni e i punteggi<sup>43</sup>. Ciascuno avrà alcuni grani (il numero sarà stabilito dal Preposito generale) e ne daranno di più a chi avrà dimostrato di essere più preparato. E non si dovrà promuovere nessuno di essi se non avrà ottenuto almeno la metà dei grani. Tutti i votanti, poi, custodiranno inviolabilmente il segreto su tutto lo scrutinio.

332. Nelle scuole di filosofia e di teologia questo esame dovrà durare almeno mezz'ora<sup>44</sup>. Ma quando si tratta di promuovere gli alunni al secondo anno di filosofia o al quarto di teologia, devono essere esaminati per un'ora; e se manca più di un terzo dei grani, non si devono promuovere (D.).

(D.) Se in uno mediocre buone doti per governare o per predicare sembrassero esigere altro<sup>45</sup>, gli si conceda qualche tempo per subire un altro esame, oppure il Generale potrà dispensarlo.

333. Allo stesso esame devono essere sottoposti anche coloro che hanno fatto qualche studio prima di entrare nella Società, per decidere a quali scuole si debbano avviare<sup>46</sup> insieme agli altri dei nostri, senza tener conto degli studi precedenti, ma solo della preparazione che mostreranno negli esami (D.).

(D.) Tuttavia si conceda loro tempo sufficiente per raccogliersi e prepararsi a subire l'esame, aiutandoli anche in qualche modo opportuno.

42. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. V, § 2; *St. Reg. Prov.* § 19.1, in *RS* 8.

43. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. V, § 5; *St. Reg. Præf. St.* § 20, in *RS* 31.

44. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. V, § 4; *C. XI*, decr. XXIV, § 2, in *ISJ I*, 643.

45. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. V, § 3; *C. VII*, decr. XXXIII, § 1, in *ISJ I*, 598; *St. Reg. Prov.* § 19.9, in *RS* 10.

46. Cfr. *St. Reg. Prov.* § 19.5, in *RS* 9.

334. Materia dell'esame annuale sarà tutta quella che i maestri hanno insegnato durante l'intero anno corrente, tranne quegli insegnamenti che vengono impartiti proprio durante l'esame e che saranno stabiliti a giudizio del prefetto degli studi<sup>47</sup>.

335. Ma quando i nostri studiano in scuole pubbliche non dirette da noi, dovranno subire gli esami che subiscono tutti gli altri studenti. Tuttavia, il Preposito generale faccia in modo che nelle nostre case si supplisca agli studi che mancano in tali scuole (315) e a ciò che è prescritto circa gli esami e i voti. In tal modo, i nostri saranno promossi in tutta conformità alla norma suddetta.

336. Inoltre, in questi studi pubblici, alcuni tra coloro che durante gli esami risultano molto ben preparati, prendano i gradi accademici e, senza dispendio ed apparato fuori del comune, abbiano i consueti riconoscimenti che il Generale o il Provinciale crederà bene, tenendo conto in sommo grado della loro virtù religiosa, per la maggior gloria di Dio e il maggior aiuto del prossimo. E in generale, come gli esaminatori giudicano della preparazione culturale, così ai suddetti Superiori spetta giudicare circa la condizione della virtù evangelica, senza cui nessuno si deve ammettere ai predetti gradi e atti, e anzi neppure si deve promuovere a studi di ordine superiore. Ma coloro che s'istruiscono nelle scuole private non prenderanno gli stessi gradi pubblici se il Preposito generale non giudicherà altrimenti nel Signore; potranno tuttavia essere Dottori dell'Istituto, se ne avranno i requisiti.

337. Quanto poi agli altri studi dei coadiutori temporali, il Generale ne stabilirà l'ordine secondo l'opportunità.

(D.) Bisogna che tutti gli scolastici imparino l'arte di studiare e i metodi per farsi più facilmente e rapidamente una cultura; come si devono leggere i libri e cosa bisogna trarre da essi; con che diligenza annotare ed ordinare i propri concetti; e inoltre le scienze ausiliarie, come la bibliografia, la storia letteraria e simili.

## CAPITOLO X

### Aiuto da dare agli scolastici perché possano produrre maggior frutto nei propri studi

338. Coloro che studiano il latino da qualche tempo, parlino sempre in latino, come pure tutti gli altri più provetti, almeno in tempi determinati. Imparino a memoria ciò che sarà stato prescritto dai loro lettori, ed esercitino diligentemente lo stile, specialmente nella lingua nazionale. Non manchi neppure qualcuno che corregga i loro scritti<sup>48</sup>: infatti comporre molto per iscritto e con diligenza, nonché la correzione e la riduzione dei componimenti da parte di un valido insegnante, è la via più rapida per imparare a scrivere con purezza ed eleganza.

339. Se i nostri studenti di retorica e di umanità non frequentano le lezioni pubbliche, oppure le frequentano, ma chi presiede alla scuola non basta a sostenere il peso di istruire gli esterni e i nostri; il Superiore dovrà affidare i nostri ad un'altra persona adatta, da cui sia-

47. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. V, § 4; *C. XI*, decr. XXIV, § 3, in *ISJ I*, 643; *St. Reg. Prov.* § 19.6, in *RS 10*.

48. Cfr. *Const. P.* IV, c. VI, § 13; *Reg. Sch.* § 10, in *ISJ II*, 152; *St. Reg. Sch.* § 9, in *RS 126*.

no esercitati in casa privatamente con diligenza<sup>49</sup>.

340. Coloro che si dedicano agli studi umanistici avranno i loro tempi stabiliti per trattare insieme gli argomenti che riguardano i loro studi, alla presenza di chi ha il compito di dirigerli. Nei giorni stabiliti, poi, dopo pranzo, si dovranno esercitare nell'improvvisazione in prosa o in versi, secondo un tema proposto, per saggiare la prontezza del loro ingegno; oppure dovranno leggere pubblicamente quanto hanno precedentemente composto<sup>50</sup>, sottoponendolo alla critica degli altri (D.). E tutto dev'esser fatto senza sforzo eccessivo e con una certa qual serenità non disgiunta dal sentimento della pietà.

(D.) Se le circostanze obbligassero a modificare alcuna di queste cose, ciò dovrà essere giudicato dal Rettore o dal Preposito, dopo averne ricevuto l'opportuna facoltà<sup>51</sup>.

341. Inoltre il Superiore faccia in modo che qualche volta i nostri studenti di retorica tengano, durante i pasti e in aula, discorsi o poemi in latino o in greco, di argomento edificante per quelli di casa e di fuori, per essere animati nel Signore a cose più perfette. Due o tre volte all'anno, inoltre, quando cade qualche occasione particolare, come l'inizio degli studi, anche i filosofi, i teologi e gli studenti delle altre facoltà compongano qualche poesia e la espongano<sup>52</sup>.

342. Ogni giorno, tranne i sabati, le vacanze e le feste, si tengano in casa, in ora da stabilirsi, le ripetizioni delle lezioni di filosofia e di teologia. In esse i nostri dovranno ripetere quanto hanno sentito, e discutere. Pertanto si avvisino uno o due perché ripetano a memoria (D.), per non più di un quarto d'ora; dopo di che, di nuovo uno o due espongano degli argomenti e altrettanti rispondano; e se avanza tempo, si propongano eventuali dubbi. E perché rimanga tempo, il Maestro veda che si rispetti la forma dell'argomentare e ne faccia osservare esattamente le regole; e quando non si mette in campo nulla di nuovo, tronchi l'argomentazione<sup>53</sup>.

(D.) Sarebbe auspicabile che quanto è affidato alla memoria venisse esposto brevemente e con eleganza.

343. Gioverà inoltre che, almeno ogni due settimane, qualche giorno, uno di ciascuna classe del corso di filosofia e di teologia designato dal Superiore, difenda una proposizione, affissa alla porta interna dello scolasticato la sera del giorno precedente, affinché quelli che lo desiderano vengano a udire o a disputare. E, brevemente dimostrata la proposizione da chi deve rispondere, chiunque di casa lo desideri potrà presentare obiezioni (D.1). Vi sarà comunque uno a presiedere, per dirigere quelli che argomentano e per riassumere e chiarificare la dottrina di cui si tratta, a profitto degli uditori, nonché le conseguenze logiche degli argomenti, vere o false che siano, concesse da chi difende la tesi. Inoltre, egli darà ai disputanti il segno della fine, ripartendo il tempo in modo che, senza interrompere la serie delle illazioni, vi sia posto per le dispute di molti (D.2)<sup>54</sup>.

49. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. II, § 1; *St. Reg. Rect.* § 10, in *RS* 23.

50. Cfr. *Const.* P. IV, c. VI, § 12; *ESJP*. II, c. V, sec. II, § 3.

51. Cfr. *Const.* P. IV, c. VI, K; *ESJP*. II, c. V, sec. II, § 3.

52. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. II, § 2; *St. Reg. Rect.* § 11, in *RS* 23-24.

53. Cfr. *ESJP*. II, c. V, sec. IV, § 1; *St. Reg. Com.* § 12, in *RS* 37.

54. Cfr. *Const.* P. IV, c. VI, § 10; *St. Reg. Præf. St.* § 6, in *RS* 28.

(D.1) A queste dispute dovranno prendere parte i coadiutori esterni e argomentare. Sarà concesso intervenire anche ai figli e agli ascritti della Società, dovunque il Superiore riterrà che ciò possa giovare a entrambi.

(D.2) Gli obiettivi principali a cui si deve tendere in queste dispute sono: 1. che i giovani imparino i modi con cui si dimostra la verità. Pertanto si devono evitare del tutto le argomentazioni prive di solidità; 2. che la mente acquisti chiarezza e si abitui alle armi della logica in difesa della verità. Per questo si devono eliminare tutti i cavilli inutili, anche da parte di chi obietta; 3. che si acquisisca la facoltà di discutere con rigore, chiarezza e facondia. Perciò bisogna ripulire il linguaggio dai barbarismi, e inoltre non solo procedere con un argomentare breve e rigoroso, ma anche sciolto, accademico ed elegante; 4. ma soprattutto in questi esercizi ci si deve abituare a parlare civilmente, con chiarezza e modestia, ciascuno quando viene il proprio turno, senza interrompere gli altri, ma ascoltando con attenzione, riassumendo con esattezza, concedendo quanto non si può negare, senza fare illazioni a sproposito; tutto con il massimo amore della verità e della fratellanza.

344. Inoltre, se possibile, nella casa dello studentato di teologia e filosofia, ci dovrebbe essere un uomo di grande cultura ed eloquenza, che conversi spesso con loro, in modo socratico, ad ore stabilite, sugli argomenti principali delle lezioni ascoltate, ad imitazione dei dialoghi platonici; e questo si deve fare anche in campagna (308). Infatti è difficile credere quanto tale esercizio sarebbe utile all'ingegno e contribuirebbe anche ad esercitare la facoltà di parlare con proprietà e a chiarire moltissimo, a gloria di Dio, le eventuali difficoltà.

345. Alcuni potranno pure, con il parere del Superiore, leggere per proprio conto alcuni autori oltre quelli che studiano a scuola. E ogni due settimane, dopo pranzo, in un giorno stabilito, uno dei migliori tenga un discorso in greco o in latino, e talora anche nella lingua del posto, su un argomento che sia di edificazione per quelli di casa e per quelli di fuori, onde siano esortati alle cose di maggior perfezione nel Signore<sup>55</sup>.

346. Gli scolastici dovranno avere una propria biblioteca, fornita con grande cura di soli ottimi autori. La sua chiave dovrà essere consegnata al Maestro degli scolastici (che sarà anche Prefetto della biblioteca comune della casa), al Prefetto degli studi e ad altri che il Superiore giudicherà la debbano avere<sup>56</sup> (D.). Sarà compito del Prefetto degli studi far sì che agli scolastici non manchino i libri utili e soprattutto quelli necessari, e che non abbiano abbondanza di libri inutili. Il bibliotecario, a sua volta, nel distribuire i libri dovrà attenersi alle disposizioni del Prefetto<sup>57</sup>.

(D.) A quelli che uniscono grande pietà a una elevata intelligenza, si dia la facoltà di scegliersi dalla biblioteca i libri che più attirano il loro ingegno. In questo modo conosceranno i libri, leggeranno con più impegno quelli che avranno scelto e dimosteranno con più evidenza le loro inclinazioni.

347. Inoltre gli studenti di filosofia e di teologia dovranno avere un loro ambiente riservato e tranquillo<sup>58</sup> per studiare.

348. Infine, per gli studi si deve osservare ciò che diremo in seguito e ciò che sarà stabilito

55. Cfr. *Const. P. IV*, c. VI, § 13.

56. Cfr. *Const. P. IV*, c. VI, § 7; *ESJP. II*, c. V, sec. IV, § 5; *DS I*, 472-473.

57. Cfr. *ESJP. II*, c. V, sec. IV, § 4; *St. Reg. Rect.* § 16, in *RS 25*; *St. Reg. Præf. St.* § 29, in *RS 33*; *DS I*, 472-473.

58. Cfr. *Const. P. IV*, c. VI, § 14; *ESJP. II*, c. V, sec. IV, § 4; *ESJP. V*, c. IV, sec. III, § 5; *St. Reg. Prov.* § 10, in *RS 5-6*.

dal Preposito generale nei manuali delle varie discipline.

## CAPITOLO XI

### Disciplina degli scolastici che abitano nelle nostre case

349. Dato che alcuni scolastici della Società abitano fuori delle nostre case (e questi diventeranno coadiutori esterni), mentre altri abitano all'interno, dovremo prima trattare della cura di quelli che vivono nelle case, poi della cura degli esterni.

350. E circa la disciplina esterna, coloro che vengono istruiti nelle lettere e nelle arti, e coloro che sono in prova, avranno quasi lo stesso modo di vivere (D.).

(D.) Dovranno essere educati in un luogo separato, a cui nessuno possa accedere senza licenza del Superiore.

E anche dopo questo biennio di scolasticato, nel trattare con gli altri dovranno seguire qualche norma. Si prescrive dunque a tutti 1. se devono recarsi dagli insegnanti per motivo di studio (e come insegnanti si dovranno scegliere persone che non solo possano farli progredire nel sapere, ma che li inducano anche alla virtù con il buon esempio), dovranno avere orari fissi stabiliti dal Superiore; 2. non si deve permettere che gli scolastici abbiano troppa familiarità con i padri più anziani, come se fossero loro patroni; 3. se i Superiori notano in loro qualche modo di fare umano e politico, devono troncargli i loro piani, perché i nostri giovani si abituino per tempo a costumi semplici e sinceri.

351. Tuttavia, circa coloro che sono impegnati negli studi letterari, come bisogna fare attenzione che per il fervore dello studio non si intiepidiscano nell'amore delle solide virtù e della vita religiosa, così pure non si dovrà concedere molto spazio, in questo periodo, alle mortificazioni, alle orazioni e alle meditazioni prolungate (D.1). Infatti, l'applicazione alle lettere, che si apprendono con pura intenzione di servire Dio e che assorbono, in un certo senso, tutto l'uomo, non sarà meno gradita a Dio e al Signore nostro che applicarsi a quelle nel tempo degli studi (D.2), ma anzi lo sarà di più<sup>59</sup>.

(D.1) Anche se nei riguardi di qualcuno in particolare il Superiore giudicasse di dover concedere di più in queste cose, non si lascerà mai da parte la discrezione<sup>60</sup>. Sarà anche utile al profitto spirituale degli scolastici un costante rinnovamento dell'antica consuetudine delle mortificazioni durante le vacanze, proponendo anche in una tabella gli atti di mortificazione.

(D.2) Per lo stesso motivo, affinché gli studenti di lettere non vengano distratti, si dovranno esentare (nei limiti in cui ciò sarà possibile nel Signore) dalle attività e dai mestieri relativi alla conduzione domestica (pur potendo per qualche ora aiutare gli incaricati di tali mestieri), come pure dai colloqui, dalle confessioni e dagli altri impegni esterni verso il prossimo. Quanto poi alle funzioni ecclesiastiche, nei luoghi dove si trovano gli scolastici dovranno esservi alcuni già sacerdoti per poterle compiere.

352. Ciascuno dunque stabilisca di applicare con serietà e costanza il suo animo ai propri studi; e se anche poi non gli capitasse mai l'occasione di applicare quello che ha studiato, tuttavia si persuada che certamente quella fatica intrapresa per obbedienza e carità, è assai

---

59. Cfr. *Const. P. IV, c. IV, § 2; ESJ P. II, c. IV, sec. II, § 4; St. Reg. Sch. § 2, in RS 125; St. Inst. § 1, in RS 127.*

60. Cfr. *Const. P. IV, c. IV, A.*

meritoria dinanzi alla divina Maestà<sup>61</sup>.

353. E per ottenere il massimo profitto nelle fatiche intraprese, si dovranno sforzare prima di tutto di conservare un'anima pura e di avere un'intenzione retta, non ricercando negli studi che la gloria di Dio e il profitto delle anime; e nelle loro preghiere chiederanno spesso la grazia di profittare a tal fine, secondo la divina volontà, nello studio a cui si applicano<sup>62</sup>.

354. Oltre i sacramenti della confessione (D.1), e della comunione, a cui si accosteranno almeno ogni otto giorni, la Messa che ascolteranno ogni giorno, e due esami quotidiani, pregheranno per un'ora ogni mattina<sup>63</sup> e per mezz'ora ogni sera nei giorni liberi dagli studi (D.2).

(D.1) Si confessino al loro maestro, che però talvolta li manderà da un altro confessore designato dal Preposito a cui sono soggetti. Si potrà anche stabilire, all'occorrenza, un Prefetto delle cose spirituali, con cui possono confessarsi o parlare di argomenti spirituali<sup>64</sup>.

(D.2) Agli scolastici si raccomanda vivissimamente l'orazione vocale. Se però a qualcuno un particolare modo di pregare non reca profitto, ne provi un altro con il permesso del Superiore o del Maestro, ai quali spetterà considerare cosa giovi singolarmente a ciascuno. Si deve poi tener conto della loro vera devozione, dei casi personali, dei tempi e dei luoghi. Quanto a quelli che sembrano non aver ancora esperienza nelle cose spirituali, si potranno proporre loro alcuni spunti di meditazione, secondo le opportunità<sup>65</sup>.

Si deve procurare soprattutto che chi prega capisca bene quello che dice e con mente vigile ed elevata a Dio preghi veramente non solo con la bocca, ma anche col cuore. Perciò le orazioni private di quelli che non studiano il latino, saranno in una lingua a loro comprensibile, ed essi dovranno ricevere accurate istruzioni su come debbano pronunciare le parole delle preghiere con attuale intelligenza ed affetto<sup>66</sup>.

A proposito della recita del rosario, si dovrà insegnare loro a pensare o meditare sui suoi misteri, perché possano attendere a questo esercizio con maggiore attenzione e devozione<sup>67</sup>.

355. Per maggiore devozione, per rinnovare il ricordo dell'impegno assunto nei confronti di Dio e per riformare completamente la propria persona, due volte all'anno, cioè verso le feste della Purificazione e dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (D.), sarà bene che rinnovino i voti semplici, emessi secondo la formula prescritta (444), dopo aver premesso un triduo in cui, tolte le altre occupazioni tranne le lezioni consuete, se non sono in vacanza, si dovranno esercitare solo in cose spirituali e faranno una confessione generale o dall'ultima confessione generale che hanno fatto, presso i confessori straordinari delegati dal Diocesano, qualche tempo prima del giorno della rinnovazione; e durante tutto questo tempo potranno andare da loro per confessarsi. E chi non avesse ancora emesso questi voti, passato il periodo di prova, li emetta a tempo opportuno<sup>68</sup>.

61. Cfr. *Const. P. IV*, c. VI, § 2; *Reg. Sch.* § 2, in *ISJ II*, 152.

62. Cfr. *Const. P. IV*, c. VI, § 1; *ESJ P. II*, c. IV, sec. II, § 5; *Reg. Sch.* § 1, in *ISJ II*, 152; *St. Reg. Sch.* § 1, in *RS 124*.

63. Cfr. *Const. P. IV*, c. IV, § 3; (*ESJ P. II*, c. IV, sec. II, § 1; *ESJ P. IV*, c. I, sec. III, § 6).

64. Cfr. *ESJ P. II*, c. IV, [Proem.].

65. Cfr. *DS II*, 610-618.

66. Cfr. *DS II*, 610-618.

67. Cfr. *Const. P. IV*, c. IV, C.

68. Cfr. *Const. P. IV*, c. IV, § 5; *ESJ P. II*, c. IV, sec. III, § 1; *ESJ P. II*, c. IV, sec. III, § 3; C.

(D.) S'intenda nelle ottave di tali feste<sup>69</sup> o nelle novene che le precedono. Ma il Preposito diocesano potrà, per giusta causa, scegliere altre feste.

356. Tutti gli alunni vadano a scuola e ne ritornino a due a due (D.1), oppure nel modo che si riterrà migliore, e con quella grande modestia interiore ed esteriore che conviene all'edificazione propria e altrui. E la loro conversazione con gli altri scolastici, o con gli esterni quali che siano, deve vertere solo su argomenti relativi allo studio o al progresso dello spirito, come riterranno che potrà essere più utile, a maggior gloria di Dio (D.2)<sup>70</sup>.

(D.1) Si assegni a ciascuno un compagno che gli sia di profitto<sup>71</sup>, e spesso lo si cambi.

(D.2) I Superiori dovranno controllare che gli scolastici non si abituino a parlare troppo con gli esterni, ad aver confidenza e a pranzare con loro, a scambiarsi lettere e regali, a meno che la necessità o una giusta ragione talvolta non consigli diversamente. Pertanto non si dovranno chiamare alla porta senza espressa licenza, che solo il Superiore, e assai raramente, potrà concedere, avendo cura che i colloqui non siano troppo lunghi, sempre che nei luoghi dove ci sono le università non sembri bene essere un po' più indulgenti e permettere, a giudizio del Superiore<sup>72</sup>, che alcuni di elevata virtù trattino con persone del mondo per aiutarle nello spirito.

357. Gli scolastici dovranno ascoltare assiduamente le lezioni, diligenti nel prevederle e ripeterle dopo averle ascoltate; dovranno chiedere chiarimenti su ciò che non hanno capito e prendere appunti che in seguito aiutino la memoria<sup>73</sup>.

358. Il Superiore immediato e, dopo di lui, coloro a cui fu data la cura, controllino se il Maestro, i lettori, i ripetitori, gli assistenti e gli alunni facciano o meno il loro dovere nel Signore.

359. Come è necessario frenare quelli che corrono troppo (D.), così conviene incitare e incoraggiare agli studi altri troppo lenti. E per compiere meglio questo ufficio, il Superiore degli scolastici deve vedere personalmente o attraverso qualcuno a cui affiderà l'incarico di ispettore o di visitatore degli scolastici<sup>74</sup>, in che modo questi compiano il loro dovere.

(D.) Dato che gli studi impegnano la persona nella sua totalità, non si deve soffocare l'ardore del sapere. Tuttavia, se si vedesse che qualcuno si rilassa nello spirito, bisognerebbe riportarlo alle mortificazioni e agli esercizi spirituali, come si è detto (262 D), per ravvivare in lui il fervore dello spirito.

E se certi dimostrano di mancare nell'indifferenza religiosa e negli altri atti di virtù, bisogna essere prudenti circa i loro studi, interrompendoli talvolta con altre occupazioni ed eventualmente ritardandoli, in modo che al termine di essi non pretendano più di quanto la Società crede opportuno conceder loro. E mentre si ritardano i loro studi, li si deve chiaramente riprendere per le loro imperfezioni.

---

VI, decr. XXIX, § 1, in *ISJ I*, 577; *ESJ P. II*, c. IV, sec. III, § 5; *Reg. Com.* § 4, in *ISJ II*, 76; *Reg. Præp.* c. III, § 24, in *ISJ II*, 93; *Reg. Rect.* c. III, § 23, in *ISJ II*, 99.

69. Cfr. *Const. P. IV*, c. IV, D; *C. II*, decr. LXIV, in *ISJ I*, 499.

70. Cfr. *Const. P. IV*, c. IV, § 6; *Reg. Sch.* § 8, in *ISJ II*, 152; *St. Reg. Sch.* § 7, in *RS 126*.

71. Cfr. *Const. P. IV*, c. IV, F.

72. Cfr. *C. VI*, decr. XL, § 1, in *ISJ I*, 584; *C. VII*, decr. LXXX, § 17, in *ISJ I*, 606; *Instr. XVII*, § 1, in *ISJ II*, 332-333.

73. Cfr. *Const. P. IV*, c. VI, § 8; *ESJ P. II*, c. V, sec. IV, § 4; *Reg. Sch.* § 4, in *ISJ II*, 152; *St. Reg. Sch.* § 4, in *RS 125*; *ESJ P. V*, c. IV, sec. III, § 5-6.

74. Cfr. *Const. P. IV*, c. VI, § 15. Sul Sindaco della casa, cfr. *DS III*, 125.

360. E se si notasse che qualcuno perde tempo, perché non vuole o evidentemente non può ricavare profitto dagli studi, conviene allontanarlo da questi<sup>75</sup>, ed applicarlo a qualcos'altro in cui serva meglio il Signore. E stabilire ciò spetta al Preposito generale, o a chi è stata delegata questa facoltà.

361. E nello spronare i giovani allo studio, i Superiori si servano di ragioni valide e conformi al Vangelo di Cristo, connesse al fine dell'uomo e degli studi, alla gloria di Dio e alla carità del prossimo, in cui sta la divina gloria; evitino altresì di stimolare troppo all'emulazione, che di solito genera vanagloria mondana ed orgoglio.

362. Si deve fare in modo che gli scolastici, insieme alle scienze e alle arti, imparino anche il modo di farne uso per aiutare il prossimo, in quanto questo è il fine della Società, e quindi il motivo principale per cui i nostri alunni ricevono tale istruzione.

363. E questo fine di tutte le loro fatiche dovrà sempre stare davanti agli occhi sia di quelli che imparano i lavori manuali, sia di quelli che studiano le arti liberali. Infatti, avendolo sempre in vista, eviteranno l'inutile curiosità e la conoscenza che vale solo a inorgogliare, e godranno nell'intimo del cuore perché si renderanno pienamente conto di quanto perfino i lavori manuali diventano nobili se svolti per amore del Signore GESÙ.

364. Pertanto i Superiori non dovranno trascurare le occasioni che la Provvidenza offre loro per esercitare gli scolastici in alcune opere di carità verso il prossimo, senza tuttavia distoglierli dall'amore e dal profitto negli studi.

365. E nell'inviare gli scolastici ai ministeri di carità, terranno conto principalmente di due cose: 1. di assegnare a ciascuno le opere di carità più attinenti ai loro studi; 2. di guardare alla futura destinazione di ognuno, per quanto è dato ipotizzare (D.).

(D.) Talvolta si potranno anche mandare a elemosinare di porta in porta, o a servire in un ospedale, o ad accompagnare chi fa acquisti, o a predicare sulle piazze, o a insegnare la dottrina cristiana ai bambini, come sembrerà più utile nel Signore, tenuto conto dell'edificazione e del vantaggio spirituale dei nostri e di quelli di fuori<sup>76</sup>.

366. E come è bene che coloro che si esercitano nelle arti manuali se ne servano per aiutare il prossimo (D.); così è bene che gli scolastici che studiano le discipline liberali secolari, facciano lo stesso per mezzo di esse, e i sacerdoti e i chierici principalmente con le armi del ministero spirituale

(D.) Così, chi conosce qualche arte manuale, costruisca qualche attrezzo da donare ai poveri, o insegni la stessa arte ai fanciulli poveri.

367. Così pure si eserciteranno nella predicazione e nelle lezioni sacre, in modo conveniente all'edificazione del popolo; e per compiere tale ufficio, procureranno di imparare bene la lingua del posto (D.1). Bisogna pure aver visto e tenere a portata di mano le cose più utili per questo ufficio, e valersi di tutti i mezzi convenienti (D.2) per adempierlo meglio e con maggior frutto per le anime<sup>77</sup>.

(D.1) Aiuterà aver visto con studio particolare i Vangeli che ricorrono durante l'anno, le sezioni morali della Scrittura e i Salmi, ciò che riguarda i vizi e induce ad abborrirli e i rimedi contro di essi; e al contrario,

75. Cfr. *Const. P. IV*, c. VI, § 15.

76. Cfr. *ESJP. II*, c. IV, sec. II, § 3; *Reg. Rect.* c. III, § 29, in *ISJ II*, 100.

77. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, § 3; *ESJP. II*, c. V, sec. VII, § 2; *Reg. Com.* § 10, in *ISJ II*, 76.

per i precetti, per le virtù e per le buone opere, i motivi che inducono le anime ad amarle e i mezzi per acquistarle. E sarà bene che abbiano questi sussidi anche compendiat<sup>78</sup>, sebbene sia meglio che ciascuno li attinga in modo più esteso dalle grandi fonti della Scrittura e dei Padri.

(D.2) Come, ad esempio, conoscere le norme che sul modo di predicare danno i migliori scrittori, l'ascolto e la lettura dei buoni predicatori, l'esercizio di scrivere e recitare prediche in casa. Ma il più grande di tutti i mezzi è quello di avere uno che corregga molto bene<sup>79</sup> e che faccia saggiamente notare gli errori riguardanti il testo, la voce, la pronuncia e il modo di gestire.

368. Coloro che sono già sacerdoti non trascureranno neppure di amministrare i sacramenti della confessione (D.) e della comunione, e procureranno di conoscere bene e mettere in pratica sia ciò che fa parte del loro dovere, sia ciò che riguarda le persone che si confessano e si comunicano, per riceverli bene e con frutto a gloria di Dio<sup>80</sup>.

(D.) Per ricevere le confessioni, oltre allo studio dell'etica cristiana e dei casi di coscienza, specialmente di quelli che riguardano la restituzione, sarà utile avere a disposizione un compendio dei casi e delle censure riservate, perché il confessore veda fin dove si estende la propria giurisdizione; e inoltre un breve formulario per interrogare sui peccati e per applicare loro i rimedi. E dopo aver ascoltato qualche confessione, il confessore alle prime armi si esamini per vedere se ha commesso qualche errore, così da evitarlo in futuro<sup>81</sup>. Se poi gli scolastici che studiano teologia risiedono presso un Preposito parrocchiale, saranno diretti in tutto questo, in modo speciale, da lui; e se egli lo riterrà opportuno, assisteranno alle conferenze parrocchiali che si terranno presso quel Preposito.

369. Si abituino a dare gli esercizi spirituali agli altri (D.), dopo averli sperimentati su se stessi. E tutti procurino di saperli spiegare e di valersi con destrezza di quest'arma spirituale, che si dimostra tanto utile al servizio di Dio per grazia di lui<sup>82</sup>.

(D.) Potrebbero abituarsi a dare gli esercizi, seguendo il Manuale dell'Esercitatore (l. I, cap. I)<sup>83</sup>, a persone con cui si rischia meno in caso di errori; e potranno trattare con qualcuno più esperto sul modo di procedere, annotando nello stesso tempo ciò che è più o meno conveniente<sup>84</sup>.

370. Così pure, si intraprenda uno studio adeguato sul metodo di insegnare la dottrina cristiana in modo adatto ai bambini e alle persone incolte<sup>85</sup> (D.).

(D.) Sarà anche di aiuto avere in compendio la spiegazione delle cose necessarie alla fede e alla vita cri-

78. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, B.

79. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, C.

80. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, § 4; *ESJP. II*, c. V, sec. VII, § 6.

81. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, D; *ESJP. V*, c. I, sec. II, § 3.

82. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, § 5; *ESJP. II*, c. V, sec. VII, § 6; *Reg. Rect. c. VII*, § 67, in *ISJ II*, 103.

83. Rosmini compose il *Manuale dell'Esercitatore* fra il 1839 e il 1840, e lo pubblicò per i tipi di Pogliani nel 1840 (CBR I, 565). Buona parte dell'opera, come dichiara lo stesso Rosmini indirizzandola ai padri e fratelli dell'Istituto, è tratta dagli *Esercizi* di s. Ignazio: cfr. A. ROSMINI, *Manuale dell'Esercitatore* (Opere di Antonio Rosmini, vol. 51), Roma, 1987, p. 27.

84. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, E; Sugli esercizi spirituali, cfr. *DS III*, 436-515, 530-532, 535-538.

85. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, § 6.

stiana<sup>86</sup>.

371. Come le cose sopra dette aiutano il prossimo a vivere bene, così bisogna procurare che i nostri sacerdoti conoscano quello che aiuta a ben morire, cioè il modo di comportarsi con i malati in quel punto così importante per conseguire<sup>87</sup> o perdere il fine ultimo della felicità eterna (D.).

(D.) Sarà molto utile anche avere un altro trattatello sul modo di aiutare a morire bene, per rinfrescare la memoria tutte le volte che capiterà di esercitare questo santo servizio<sup>88</sup>.

Ma per evitare i difetti connessi all'uso esclusivo dei compendi, si presentino spesso ai giovani gli esempi dei santi Padri, nei cui scritti si mostri loro il modo di concepire nell'animo e di trattare con la parola la dottrina della religione cristiana, affinché si rendano conto della sua dignità e grandezza e di quella per così dire infinita estensione, onde appare e si spande per ogni dove, e così sappiano presentarla alle menti ed ai cuori dei fedeli.

372. In generale, conviene che gli scolastici siano istruiti sul comportamento che devono tenere i membri di questa Società, che entrano in contatto con persone tanto differenti e in territori così svariati, prevenendo gli inconvenienti e procurando i sussidi che nella carità del prossimo giovano al maggior servizio di Dio. E benché questo possa insegnarlo soltanto l'incommensurabile unzione dello Spirito Santo e quella multiforme prudenza che il Signore suole comunicare a chi confida nella sua divina maestà, se ne può almeno aprire il cammino con alcuni insegnamenti orali o scritti che aiutino i principianti e li dispongano all'effetto della grazia divina<sup>89</sup>.

## CAPITOLO XII

### Disciplina degli scolastici che stanno fuori delle nostre case

373. Gli alunni che diventeranno coadiutori esterni, se dopo il biennio di prova hanno fatto i voti degli scolastici, si chiamano, come gli interni, scolastici approvati della Società. Se invece obbediscono alla Società, ma non hanno fatto i voti e la professione, si chiamano semplicemente scolastici della Società o scolastici della Società non approvati.

374. Si devono trattare con ogni cura e carità anche i candidati all'adozione, se alcuni di essi vogliono essere istruiti nelle lettere o nelle arti dopo essersi legati alla Società.

375. In terzo luogo, anche gli ascritti o candidati all'ascrizione che si dedicano agli studi umanistici o delle arti, richiedono tutta la nostra sollecitudine.

376. La Società deve dunque aiutare tutti costoro e dirigerli nel Signore durante la loro istruzione nelle lettere o nelle arti.

377. Quelli che diventeranno coadiutori esterni dovranno essere tratti nelle nostre case il più a lungo possibile per formarli nella pietà e nella cultura. Ma se si devono mandare a studiare fuori subito dopo il biennio, passato un anno lontano da casa non si dovranno

86. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, F.

87. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, § 7.

88. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, G.

89. Cfr. *Const. P. IV*, c. VIII, § 8; *ESJP. II*, c. V, sec. VII, § 7.

ammettere più a vivere insieme con gli scolastici interni senza autorizzazione del Preposito generale. Si possono però far abitare nei collegi in luogo separato.

378. Bisogna stabilire, se possibile, qualcuno degli interni, o altrimenti un fratello esterno, dotto e legato all'Istituto e agli usi religiosi, come maestro degli scolastici esterni che devono diventare coadiutori; qualcuno, se è necessario, per quelli che desiderano essere figli adottivi, e un altro per quelli che desiderano essere ascritti (D.).

(D.) A questi maestri si possono assegnare, se necessario, degli assistenti. Il Preposito generale, poi, stabilirà secondo le circostanze da quale superiore immediato dipendono. Questo maestro, come quello degli interni (242), manderà ai suoi Superiori le relazioni e comunicherà spesso a voce o per iscritto con essi.

379. Si stabiliscano inoltre i loro prefetti per le singole scuole e mestieri, secondo il bisogno, traendoli sia dai coadiutori esterni, sia dai figli e dagli ascritti già accolti, sia da quelli che vivono nelle nostre case. Inoltre, se fra gli stessi scolastici ve ne sono di maturi e saldi che fanno bene sperare, questi si possono mettere a capo delle scuole o delle classi.

380. Anche a coloro che si dedicano agli studi letterari si dovranno assegnare validi ripetitori delle lezioni, scelti tra i fratelli interni o esterni (D.).

(D.) Spetterà al Preposito diocesano, tenuto conto delle circostanze dei tempi e dei luoghi, giudicare se i migliori tra gli scolastici che si spera diventeranno coadiutori esterni, e anche alcuni figli adottivi e ascritti, e candidati all'adozione e all'ascrizione, possano essere ammessi ad ascoltare le ripetizioni che si fanno agli interni.

381. Gli scolastici esterni, poi, dovranno riportare ogni sei mesi attestati dai Rettori delle chiese a cui sono stati ascritti o da altre persone degne di fede (D.).

(D.) Tutti, anche i laici, siano ascritti a qualche chiesa, nostra se possibile, oppure di altri. La dovranno frequentare ed essere pronti ad esercitarvi opere di carità, come l'insegnamento della dottrina cristiana ai fanciulli.

382. Si prescriva a tutti un orario e si procuri di accertare che sia diligentemente osservato<sup>90</sup>.

383. Oltre la confessione sacramentale, gli scolastici sotto l'obbedienza della Società dovranno rendere conto ogni settimana a colui che vigila su di essi del loro modo di vivere quotidiano. Confesseranno le loro negligenze e difetti, chiedendo penitenze e adempiendole di buon grado (D.).

(D.) Ogni sei mesi, coloro che desiderano diventare coadiutori esterni devono fare l'aperizione di coscienza al Superiore come gli interni.

384. Quanto agli esercizi spirituali per gli scolastici che diventeranno coadiutori, s'intenda detto quanto è stabilito per gli interni nel capitolo precedente. Il Superiore prescriverà loro quante volte e quando devono recarsi nelle nostre chiese e case per le funzioni e per gli esercizi o le opere di carità, a cui si dedicheranno con diligenza. E si applichi loro tutto quanto è stato esposto circa la conservazione e la disciplina degli scolastici, dato che in quanto è possibile si devono conformare in ogni cosa agli interni ed essere diretti dallo stesso Ispettore o Prefetto degli studi.

385. Ma anche coloro che desiderano essere figli adottivi riporteranno l'attestato di aver ri-

---

90. Cfr. *DS III*, 173.

cevuato i sacramenti della confessione e della comunione ogni otto giorni. E così pure coloro che domandano l'ascrizione dovranno dimostrare che si accostano spesso a questi sacramenti. Frequenteranno anche le nostre chiese e daranno prova di devozione e di edificazione in tutto, per meritare di essere ammessi, quando sarà il momento, con il grado che loro spetta, nella Società, in cui con tutte le loro forze, nella carità del prossimo, presteranno servizio e onore a Dio e al Signore nostro, e riceveranno l'eterna corona.

386. Il Preposito generale e coloro ai quali è stata affidata la cura degli scolastici, si ricordino con quanta sollecitudine debbano curare che agli scolastici esterni non manchi la continua vigilanza dei Superiori e una guida adatta ai loro singoli generi, tanto più che, vivendo fuori delle nostre comunità, hanno bisogno di maggiori aiuti.

(D.) Degli scolastici esterni si manderanno le relazioni come per gli interni, ma distinte da quelle (303, 378 D).

### CAPITOLO XIII I candidati agli Ordini

387. Dopo gli studi filosofici, gli scolastici formati che sono destinati allo stato clericale riceveranno gli Ordini minori (D.).

(D.) L'abito e la tonsura clericale si potranno dar loro prima che emettano i voti degli scolastici, ma non prima dei voti preparatori (284).

388. Terminato il primo anno di teologia, quelli che hanno l'età canonica si possono promuovere al suddiaconato, dopo il secondo anno al diaconato, e dopo il terzo al presbiterato.

389. Tuttavia, per essere ammesso a qualsiasi Ordine (D.1), oltre a specchiati costumi, si richiede che nell'esame scolastico di fine anno siano promossi alla classe superiore, e che subiscano un altro esame da parte di due esaminatori, che attestino la loro buona preparazione agli ordini, agli obblighi loro connessi e al modo di adempierli (D.2).

(D.1) Se possibile, tutti gli Ordini si conferiscano ai nostri durante le vacanze

(D.2) Circa il modo di celebrare la Messa, si dovranno istruire in modo che, oltre l'intelligenza e la devozione interiore, abbiano anche un portamento esterno decoroso ad edificazione dei fedeli presenti; e tutta la Società usi, per quanto possibile, lo stesso cerimoniale, in cui seguirà l'uso romano.

390. I Superiori provvedano con sollecitudine che agli ordinandi non manchi il tempo per prepararsi all'ordinazione. Prima di essere ordinati, facciano almeno dieci giorni di esercizi spirituali, disposti in modo da considerare con purificata coscienza la dignità dello stato ecclesiastico, per essere animati a compiere in futuro cose grandi e perfette per Cristo Signore<sup>91</sup>.

391. Il diocesano da cui dipendono gli scolastici, esaminerà insieme ai suoi Consultori se i nostri abbiano le doti richieste per gli Ordini e specialmente se sono stabili nella loro vocazione; e nessuno sia ordinato nella speranza dell'emendazione. E se vengono riscontrati

---

91. Cfr. DS I, 298.

tutti i requisiti, allora siano promossi, i loro nomi siano scritti sull'apposito registro con le firme dei Consultori e si informi subito il Generale dell'avvenuta promozione<sup>92</sup>.

---

92. Cfr. *ESJP*. II, c. IV, sec. IV, § 2; *Instr.* I, § 1, in *ISJ* II, 305.